



Alla C.A. del Vice Segretario Comunale

Maurizio Redondi;

Alla C.A. del Presidente del Consiglio Comunale

Gianluca Giossi;

Alla C.A. del Sindaco

Stefania Bonaldi

Il sottoscritto consigliere *Carlo Cattaneo* presenta la seguente interrogazione **con risposta scritta**:

***DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T. / “TESTAMENTO BIOLOGICO”):
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI È GIÀ ATTEZZATA PER CONSENTIRE AI CITTADINI RESIDENTI
L’ESERCIZIO DI QUESTA FACOLTÀ ?***

PREMESSO CHE:

- in data 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017 n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (D.A.T.) e che il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 1/2018, ha impartito le prime indicazioni operative ;

- che l’art. 4 della predetta legge stabilisce che “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”.

RILEVATO CHE:

- tale disposizione prescrive che “le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito,” (art. 4 cit., comma 6).

SI CHIEDE:

1. Se l’Amministrazione Comunale, nel caso in cui il disponente decida di consegnare le proprie Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) al Comune, si è già dotata di specifica regolamentazione volta a disciplinare le modalità di ricezione delle D.A.T. . Nel caso in cui il Comune non avesse ancora approvato la predetta disciplina, si chiede se è intenzione dell’Amministrazione farsi parte attiva affinché si giunga alla sua definizione;

2. come, nell'ambito della predetta disciplina, l'Amministrazione Comunale intende regolamentare la registrazione delle D.A.T., in modo da assicurare adeguata certezza in ordine all'avvenuto deposito presso il Comune e appropriate forme di conservazione;

3. se, nelle more dell'approvazione della predetta disciplina, l'Amministrazione Comunale ha, comunque, impartito le necessarie disposizioni affinché i disponenti possano agevolmente esercitare il loro diritto a presentare al Comune le loro D.A.T. .

4. Se il Comune ha già fatto conoscere ai Cittadini, anche attraverso il sito istituzionale, le modalità per presentare le D.A.T. presso il Comune di Crema .

5. Se, al momento, risultano depositate presso il Comune D.A.T., incluse quelle eventualmente consegnate anteriormente all'approvazione della legge n. 219 del 2017

Crema, 11 dicembre 2017

Il Consigliere Comunale del "*MoVimento 5 Stelle*"

Carlo Cattaneo
